

ALL. I



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0786852 30/09/2010 13,33

Mittente: AGRIVERDE SOC. COOP. A.R.L.

Ricevente: Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica: II. Fascicolo: 101 del 2010



Spett.le

REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento

Sviluppo Attività Set.re Primario

Settore I.P.A.

Centro Direzionale Isola A/6

80143 NAPOLI

102 DE SIMONE
 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
 SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
 SETTORE I.P.A.
 30 SET. 2010

Il sottoscritto **Della Ratta Enrico** in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata **AGRIVERDE Soc. Coop. a r.l.** con sede in Santa Maria a Vico (CE) costituita in data 02/02/2001 con atto del Notaio Vincenzo di Caprio, già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. a), categoria i) con DRD 1 del 09/01/2007, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente,

CHIEDE,

l'adeguamento del riconoscimento quale Organizzazione di Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007.

I gruppi di prodotti per i quali la scrivente OP chiede il riconoscimento sono i seguenti:

Gruppo di prodotti (allegato 1 parte A DM Mipaaf n. 9326 del 30/12/2009)

07 - 08 - 09 - 12

Prodotti Trasformati (Reg (UE) 687/2010 - allegato 1 "Allegato VI bis" prodotti trasformati)

Frutta e Verdura in scatola

ex 2001 - ex 2002 - ex 2005 - ex 2008

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Impegno del Presidente ad adeguare lo statuto dell'OP entro il 31/12/2010 così come previsto dall'articolo 203 bis del Reg.to CE 1234/07;

128



Organizzazione di Produttori

2. Copia delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente ad inoltrare domanda di adeguamento del riconoscimento;
3. Elenco/Estratto del libro soci;
4. Dichiarazione del Presidente dell'OP con allegato il Prospetto riepilogativo della produzione commercializzata calcolata ai sensi degli artt. 52 e 53 del reg.to CE 1580/07 e relativa al periodo 01/01/2009 - 31/12/2009 distinta per prodotto ed attestante altresì :
 - che l'OP conserva agli atti copia delle fatture di vendita e del bilancio relativo all'anno 2009 utilizzati per la determinazione del V.P.C.;
 - che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1580/07, il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale l'OP è riconosciuta, provenire, per oltre il 50%, dai propri soci.;
5. Dichiarazione del Presidente attestante:
 - che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto, depositato presso la sede dell'O.P., di non aderire ad altre OP riconosciute per gli stessi prodotti per i quali aderiscono alla scrivente OP;
 - che tutti i soci hanno costituito il proprio fascicolo di consistenza aziendale;
 - che i dati catastali delle aziende dei soci ed ogni altro elemento atto a consentire l'individuazione delle aziende medesime e la documentazione relativa al titolo di proprietà o di disponibilità delle suddette aziende e/o dei terreni dichiarati dai soci sono conservati agli atti presso la sede dell'OP;
 - che tutti i soci hanno dichiarato i prodotti per i quali intendono aderire all'OP e per i quali si sono impegnati a conferire l'intera produzione;
6. Copia dell'ultimo bilancio approvato;
7. Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con attestazione antimafia e vigenza.

Distinti saluti.

Data 30/09/2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

AGRIVERDE
SOC. COOP. a.r.l.
IL PRESIDENTE

ALL. 2



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0001956 03/01/2011 12,23

Ritornante : AGRIVERDE SOC. COOP. A.R.L.

Assogestoria : Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica : 11. Fascicolo : 9 del 2011



Spett.le

REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Set.re Primario
Settore I.P.A.Centro Direzionale Isola A/6
80143 NAPOLI

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Set.re Primario
DE SIMONE
IPA
30 DIC. 2010

Oggetto : adeguamento del riconoscimento ai requisiti del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007.

Il sottoscritto **Della Ratta Enrico** in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata **AGRIVERDE Società Cooperativa Agricola**, in sigla "**AGRIVERDE S.c.a.**" con sede in Santa Maria a Vico (CE) costituita in data 02/02/2001 con atto del Notaio Vincenzo di Caprio, già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. a), categoria i) del Reg. (CE) 2200/96 con DRD 1 del 09/01/2007, sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con riferimento alla nota di codesto ufficio Prot. 2010.0973973 del 06/12/2010, in allegato alla presente trasmette:

- lo schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg. (CE) 1234/2007
- Allegato 1- contenete le informazioni richieste e necessarie per consentire di verificare il rispetto della normativa vigente;
- verbale notarile di Assemblea Straordinaria relativo all'approvazione ed adozione di un nuovo statuto sociale sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- nuovo statuto sociale.

Con l'occasione si comunica che la scrivente ha provveduto altresì alla modifica della denominazione sociale riportante nella stessa la indicazione di Società Agricola e la possibilità della indicazione della società anche in sigla, così come sopra descritto.

Con Osservanza,

Santa Maria a Vico, 30/12/2010

Il legale rappresentante

AGRIVERDE S.c.a.
COOP. A.R.L.
PRESIDENTE

ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto **Della Ratta Enrico** nato a Sant'Agata Dei Goti (BN) il 01/01/1958 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata **AGRIVERDE Soc. Coop.** a r.l. (cod_it 287) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento DRD n. 1 del 09/01/2007

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,

COMUNICA CHE

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i gruppi prodotto di seguito indicati

Ortofrutticoli freschi:

Gruppo di prodotto (allegato 1 parte A DM Mipaaf n. 9326 del 30/12/2009)
07 – 08 - 09 - 12 ;

Ortofrutticoli trasformati:

Categoria : Frutta e Verdura in scatola (Reg (UE) 687/2010 – allegato 1 "Allegato VI bis" prodotti trasformati)

Cod. NC ex 2001 - ex 2002 - ex 2005 - ex 2008 ;

- i produttori aderenti al 30/09/2010 ammontano complessivamente a n. 34 come sotto specificato

A	Soci singoli n.	20
B	Soci Persone giuridiche n.	3
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n. (MIS/REG 11)	14
	Totale soci (A) + (B) = n.	23
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	34

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 5.223.111,05 come sotto specificato

prodotto	Codice NC	superficie investita (Ha)	produzione commercializzata (ton.)	valore (1.000 €)
1 Albicocca	0809	13,70	128	115.185,99
2 Aneto	0709	1,88	19	56.429,86
3 Anguria	0807	23,87	1.235	221.585,10
4 Agrumi	0805	0,16	1	1.402,50
5 Asparago	0709	7,00	39	64.673,73
6 Carciofi	0709	18,70	73	100.246,52
7 Cavoli	0704	14,66	532	181.532,73
8 Ciliegia	0809	0,10	0,2	406,40
9 Cime di rapa	0709	3,35	16,9	10.868,29
10 Conserve	ex 2001-2-5-8 0708		0,9	3.8269,92
11 Fagioli	0708	12,80	78	95.210,26
12 Fagiolini	0709	1,05	11	16.172,55
13 Fave	0709	0,50	3	1.911,33
14 Finocchi	0709	6	300	27.256,90
15 Fragole	0810	3,50	168	214.994,21
16 Insalate	0705	26,73	882	859.712,90
17 Indivie	0705	53,61	1.909	879.873,16
18 Kaki	0810	11,86	345	188.167,56
19 Kiwi	0810	7,45	268	72.725,67
20 Mela	0808	2,40	5	5.170,00
21 Melanzana	0709	1,63	16	6.124,74
22 Melone	0807	7,05	192	63.485,37
23 Pan di Zuccherio	0705	6,90	412	142.257,65
24 Peperone	0709	14,54	1.278	585.437,06
25 Pesche-Netterine	0809	8,75	133	88.277,94
26 Piselli	0708	1,60	18	31.997,36
27 Pomodoro	0702	5,48	394	202.124,65
28 Pomodoro da industria	0702	18,20	1.407	98.010,42

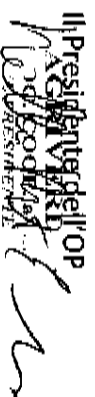
28 Radicchio	0705	12,50	563	287.726,18
30 Ravanello	0706	20,04	800	381.561,96
31 Rucola	0709	6,43	94	147.551,70
32 Susine	0809	6,05	99	62.600,04
33 Zucchine	0709	1,15	11	8.603,40
totali	=====	319,64	11.431	5.223.111,05

- il proprio statuto - adottato il 27/12/2010 con atto del Notaio Stella Giuseppe n. Raccolta 4704 n. Repertorio 8512 registrato a Ag. Entrate di Caserta il 28/12/2010 - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010		Statuto della organizzazione di produttori	
		articolo/i corrispondente/i	note
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:			
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;		art. 5 lett. a)	✓
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori; (RICORDO CIUTA?)		art. 5 lett. b)	✓
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;		art. 5 lett. c)	✓
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;		art. 5 lett. d)	✓
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.		art. 5 lett. e)	✓
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:			
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;		art. 5 lett. c)	Lo statuto rimanda agli articoli della regola_mentazione vigente
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;		art. 5 lett. c)	Lo statuto rimanda agli articoli della regola_mentazione vigente
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.		art. 5 lett. c)	Lo statuto rimanda agli articoli della regola_mentazione vigente
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:			
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;		art. 23 punto 6) art. 30 punto d)	L'OP attualmente è disciplinata da regola_menti interni
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di		art. 5 punto 2)	

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;		
Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori) 1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP		art. 18 para. 4)
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall' articolo 32, comma 3 del regolamento. 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.		art. 18 para. 4 art. 27 para. 7 v
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;		art. 27 para. 7
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;		art. 7
Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 20091. (periodo minimo di adesione) La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.		art. 5 para. 1
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.		art. 8
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.		art. 8- art. 5
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.		art. 17-18-19-20
		art. 2 punto f) g) h)
		i) k) l)

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP

 PRESIDENTE



10 FEB. 2011
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

ALL. 3

Organizzazione di Produttori

Spett.le

REGIONE CAMPANIA

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Set.re Primario
Settore I.P.A.

Centro Direzionale Isola A/6
80143 **NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0115460 14/02/2011 11,25

Natante : AGRIVERDE SOC. COOP. A.R.L.

Annegnatario : Interventi per la produz.agr.produz. agro-alim. merenti...

Classifica : 11. Fascicolo : 9 del 2011



Oggetto : adeguamento del riconoscimento ai requisiti del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007 – Trasmissione documentazione -

A seguito della verifica concernente l'istruttoria di quanto indicato in oggetto , avvenuta il giorno 08 febbraio u.s. da parte di codesto ufficio , in allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione richiesta:

- Dichiarazione del Presidente avente ad oggetto l'adeguamento del riconoscimento e riportante i gruppi di prodotti in esame;
- Dichiarazione del Presidente attestante la conservazione agli atti delle dichiarazioni di ciascun socio di non aderire ad altra organizzazione per il prodotto e/o gruppo di prodotti per i quali si chiede il riconoscimento ;
- Certificato Camerale.

Con Osservanza,

Santa Maria a Vico, 10/02/2011

Il legale rappresentante

AGRIVERDE S.c.a.r.l.
Il Presidente

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ARTT. 46 e 47 DPR n° 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto **Della Ratta Enrico** nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'O.P. **AGRIVERDE Società Cooperativa Agricola** con sede in Santa Maria a Vico (CE) via Nazionale Dismessa n. 3 P. IVA n. 02741930610, (cod_it 287) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento **DRD n. 1 del 09/01/2007**

PREMESSO

- che in data 30/09/2010 la scrivente OP ha presentato domanda di adeguamento del riconoscimento quale Organizzazione dei Produttori ai sensi dell'articolo 125 ter, del Reg.to del Consiglio n. 1234 del 22 ottobre 2007
- che in data 30/12/2010 la scrivente OP ha provveduto ad adeguare il proprio statuto e a trasmettere le informazioni richieste e necessarie per consentire di verificare il rispetto della normativa vigente

DICHIARA

- che i gruppi di prodotti per i quali la scrivente OP chiede il riconoscimento sono i seguenti :

Ortofrutticoli freschi:

Gruppo di prodotto (allegato 1 parte A DM Mipaaf n. 9326 del 30/12/2009)
07 - 08 - 09- 12 ;

Santa Maria a Vico (CE), 08/02/2011

Il legale rappresentante

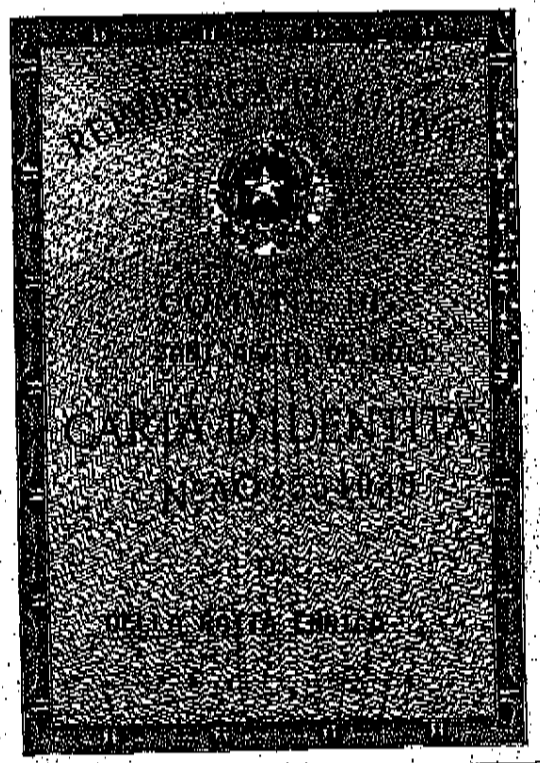

AGRIVERDE S.c.a.r.l.
Il Presidente

.....

Si allega copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'O.P. Agriverde

Cognome **DELLA RATTIA**
 Nome **ENRICO**
 nato il **01-01-1958**
 (atto n. **2 P. 1 S. A 1958**)
 a **SANT'AGATA DE' GOTI (BN)**
 italiana
 Cittadinanza **SANT'AGATA DE' GOTI (BN)**
 Residenza **CONTRADA CASTRONE 25**
 Via.....
 Stato civile.....
 Professione **169**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Castani
 Statura **Castani**
 Capelli.....
NESSUNO
 Occhi.....
 Segni particolari.....


SANT'AGATA DE' GOTI **27-08-2008**
 Firma del titolare *Enrico Della Rattia*
SANT'AGATA DE' GOTI **27 AGO 2008**
 Impronta del cim
 indice sinistro
IL SINDACO
[Signature]
DIGILO



ALL 4

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2: "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2

"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedenteO.P. ... **AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** in sigla **AGRIVERDE s.c.a.**

CUAA 02741930610..... Partita IVA02741930610.....

Sede:..... **S. Maria a Vico via Naz.le dismessa n. 3**

Telefono ...0823/759206..... Fax 0823/759206.....

E-Mail ...info@coopagrverde.com.....

Unione di appartenenza **U.I.A.P.O.A.**..... Codice IT ...287.....**Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 2200/96**n. **DDR n. 1 del 09/01/07**...Categoria....**i - ORTOFRUTTICOLI**.....**Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)**presentata in data **30/09/2010** (acquisita in pari data con prot. n.° 0786852) ed integrata nelle date: **30/12/2010** (prot. n.° 01956 del 03/01/11), **10/02/2011** (prot. n. 0191861 del 14/01/11) e infine **08/04/11** (prot. n. 0285591 di pari data**B – Forma Giuridica**

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3

"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro	
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	NO	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI	s.c.a. atto costitutivo e statuto di cui al successivo punto 2.0
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO	

Note:

C – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto l'adeguamento del riconoscimento

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
- D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 1
"Le regioni riconoscono le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione".
- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"
- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."

PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione	Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione		
07	ORTAGGI	si	v. nota dell' 10/02/2011 prot. n. 115460
08	FRUTTA	si	nota dell' 10/02/2011 prot. n. 115460
09		no	Lo OP al momento non produce VPC con questi prodotti
12		no	Lo OP al momento non produce VPC con questi prodotti
ex 2001		no	Trattasi di prodotti trasformati *
ex 2002		no	Trattasi di prodotti trasformati *
ex2005		no	Trattasi di prodotti trasformati *
ex 2008		no	Trattasi di prodotti trasformati *

Note:

* Con prima richiesta del 30/09/2010 la OP ha chiesto l'adeguamento del riconoscimento per i prodotti delle categorie CN Code 07, 08, 09, 12, ex 2001/2/5/8 (prodotti trasformati) (v. anche all. 1 alla nota del 30/12/2010 prot. n. 01956 del 3/1/2011. In corso di istruttoria, con nota integrativa del 10/02/2011 prot. n. 115460, è stato rettificato l'elenco delle categorie dei prodotti per cui si richiede l'adeguamento del riconoscimento, escludendo –rispetto alla prima richiesta - i gruppi ex 2001/2/5/8

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri	
2.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori Adottato il 28/12/2010 con atto del Notaio _Giuseppe Stella in Arienzo Raccolta n. 4704 del Repertorio n. 8512 registrato a Ag Entrate Caserta il 28 dicembre 2010 al n. 7426 serie IT	SI	Statuto agli Atti dell'Amministrazione

Note:

2.1 COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 122 - "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	Art. 1
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	Art. 1
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI	Art. 1
Note:			

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 bis - paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	5.a Acquisite delibere, vedi verbale di sopralluogo
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI	5.b i soci aderiscono alla O.P. per i tutti prodotti per i quali l'OP vuole essere riconosciuta
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI	5.c Per l'intera produzione, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI	5.d
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI	5.e

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 bis - paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da esse stabilite, i produttori aderenti possono":			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;	SI	5.c Lo statuto non stabilisce una percentuale definita ma rimanda alle disposizioni vigenti nazionali e comunitarie.

	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."		
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI	5.c Lo statuto non stabilisce una percentuale definita ma rimanda alle disposizioni vigenti nazionali e comunitarie.
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	5.c Lo statuto non stabilisce una percentuale definita ma rimanda alle disposizioni vigenti nazionali e comunitarie.

2.4 DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:"			
Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI	Art 23.6 Art 30.d)
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI	Art 5.2
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica." D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."	SI	Art 18.4 Percentuali conformi alla normativa comunitaria
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1 , "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3,	SI	

paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 .rif.[....è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione] Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – "Paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettere c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."			Art. 18.4 Art. 27.7
--	--	--	--

Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI		Art. 18.4 Percentuali conformi alla normativa comunitaria
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI		Art. 7
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI		Art. 5 Art. 8
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI		Artt. 17, 18, 19 e 20
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI		Art.2 lettere f), g), h), l), k) ed l)
Note:				

E - Requisiti dimensionali minimi

3.0 PARAMETRI - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 ter - **paragrafo 1**:
 "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":
 a)
 b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovì.
 Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 - **Articolo 23 (Numero minimo di soci)** - "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."
 D.M. 3932 del 11.05.2009 - **Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)** - Paragrafo 1 "Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.
 Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure"
 Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 - Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 - (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.1	Numero di aderenti	SI	n. 34 produttori associati tra diretti e indiretti

Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori aderenti a Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
CAMPANIA	17	3	14	31
ABRUZZO	1	0	0	1
LAZIO	2	0	0	2
Totale	20	3	14	34
Totale [a + b]	23			

Note:

Dati relativi al progetto operativo presentato dalla O.P. per il Piano Operativo 2011

Documenti relativi alla disponibilità e/o di possesso: v. P.O. 2011

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro	
3.2	Valore della Produzione Commercializzata (minimo € 3.000.000)	SI	€ 5.223.111,05 DDR n. 354 del 23/12/2010	
Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (ton.)	Valore (.000 €)
Albicocca	0809	13.70	128	115.185,99
Aneto	0709	1.88	19	56.429,86
Anguria	0807	23.87	1235	221.585,10
Agrumi	0805	0.16	1	1.402,50
Asparago	0709	7.00	39	64.673,73
Carciofi	0709	18.70	73	100.246,52
Cavoli	0704	14.66	532	181.532,73
Ciliegia	0809	0.10	0.2	406,40

Cime di rapa	0709	3.35	16.9	10.868,29
fagioli	0708	12.80	78	95.210,26
Fagiolini	0709	1.05	11	16.172,55
Fave	0709	0.50	3	1.911,33
Finocchi	0709	6	800	27.256,90
Fragole	0810	3.50	168	214.994,21
Insalate	0705	26.73	882	859.712,90
Indivie	0705	53.61	1909	879.873,16
Kaki	0810	11.86	345	188.167,56
Actinidia	0810	7.45	268	72.725,67
Mela	0808	2.40	5	5.170,00
Melanzana	0709	1.63	16	6.124,74
Melone	0807	7.05	192	63.485,37
Pan di zucchero	0705	6.90	412	142.257,65
Peperone	0709	14.54	1278	585.437,06
Pesche nectarine	0809	8.75	133	88.277,94
Piselli	0708	1.60	18	31.997,36
pomodoro	0702	5.48	394	202.124,65
Radicchio	0705	12.50	563	287.726,18
Ravanello	0706	20.04	800	381.561,96
Rucola	0709	6.43	94	147.551,70
Susina	0809	6.05	99	62.600,04
Zucchina	0709	1.15	11	8.603,40
Pomodoro da industria	0702	18.20	1407	98.010,42
Conserven *	Ex 2001/2/5/8		0.9	3.869,92
TOTALI		319,64	11,431	5.223.111,05

* alla voce conserve è indicato il V.P.C. - abbattuto della dovuta percentuale - realizzato con la vendita dei prodotti delle categorie ex 2001/2/5/8; per tali categorie di prodotti nella citata integrazione del 08/04/2011 la O.P. ha ritirato la richiesta di adeguamento, limitandola alle sole categorie **CN code 07, 08, 09 e 12**

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nella tabella "VPC per prodotto", (riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante. Il valore di VPC rappresentato dall'OP supera il valore minimo da dimostrare e fissato per il riconoscimento richiesto

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 - Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 - (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	SI	Valore del V.P.C. regione Campania: Euro 3.775.674,03 (fonte: dati AFN 2011)
Conclusioni: Il valore di VPC, conseguito nella Regione Campania e riscontrato da questa Amministrazione nel corso della verifica dei requisiti di accesso previsti per il riconoscimento dell'Aiuto Finanziario Nazionale (AFN) aggiuntivo per l'annualità 2011, è pari ad euro 3.775.674,03; esso è superiore ai valori realizzati nelle altre regioni che, nella fattispecie, risultano essere Abruzzo e Lazio			
4.0	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 ter - paragrafo 1: "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che: a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino		

l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponde ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprova; b) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto (ii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) – "Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la gestione commerciale e finanziaria e d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."			
Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
8.5	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	SI	L'OP esplica tale funzione con un servizio di Ass. Tec. che vede l'impiego di tecnici consulenti (interni ed esterni all'OP) (acquisita a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
8.6	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	SI	L'OP, per mezzo di macchine, attrezzature ed impianti, assicura ai soci privi di strutture di lavorazione proprie, lo svolgimento della fasi produttive e commerciali attinenti tramite convenzioni stipulate con n. 2 soci della O.P. medesima (acquisita a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
8.7	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	SI	L'OP garantisce tale funzione con l'impiego di unità di personale dipendente e di unità di personale esterno all'OP L'OP è provvista di appropriati uffici ed opportune attrezzature informatiche e di supporto ai lavori d'ufficio (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
8.8	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	SI	
Note: Per quanto osservato e verificato nel corso del sopralluogo effettuato in data 08.03.2011 (rif. verbale depositato agli atti di questo Settore), l'OP dispone di personale, di strutture ed attrezzature commisurate alle attuali necessità organizzative			

I funzionari istruttori

R. Gelone

C. Borriello

Napoli, 11/04/2011

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Irlando

ALL 5

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

Richiesta di adeguamento presentata dalla

O.P. **AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** COD. IT. ...**287**.....

Con sede legale alla Via *Naz.le dismessa n. 3*

P. IVA.....**02741930610**.....Cap81028... Città **S. Maria a Vico**

I sottoscritti tecnici istruttori Roberto Gelone e Concetta Borriello., funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (O.P.) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento presentata in data 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010, con prot. n.° 0786852;

VISTA l'integrazione presentata in data 30/12/2010 e acquisita agli atti del Settore (IPA) in data 03/01/2011, con prot. n.° 0001956;

VISTO il verbale redatto in data 08/02/2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione dei Produttori è stata invitata a produrre la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di conformità all'originale di copia da rilasciare ai sensi degli Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 della copia dello Statuto dell'OP trasmessa ed acquisita da quest'Amministrazione;
- dichiarazione - del Presidente che l'OP - concernente l'oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento e riportante in modo inequivocabile il Prodotto e/o Gruppi di Prodotti e/o la categoria in esame;
- dichiarazione del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione, *(per quanto riguarda il prodotto e/o il gruppo di prodotti di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art.125 bis del Reg. (CE) 1234/07 per il quale si richiede il riconoscimento)*;
- prospetti riepilogativi concernenti il V.P.C. per regione.

VISTE le successive integrazioni trasmesse con nota del 10/02/2011 acquisita agli atti del Settore IPA con protocollo n. 0191861 del 14/02/2011 (con la quale la O.P. ha rettificato l'elenco delle categorie dei prodotto oggetto della richiesta, escludendo le categorie ex2001-2-5-8) con e con nota del 08/04/2011 acquisita con prot. n. 0285591 di pari data;

VERIFICATA con sopralluogo in loco effettuato in data 08/02/2011, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della O.P. per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo Statuto adottato il 28/12/2010 con atto del Notaio Giuseppe Stella in Arienzo, Raccolta n. 4704 Repertorio 8512 registrato a Caserta Ag. Entrate il 28/12/2010;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dagli articoli n.122 e n.125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATO che la prescritta corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (V.P.C.) **sussiste per i prodotti appartenenti alle categorie Frutta (CN code 08) e Ortaggi (CN code 07);**

CONSIDERATO che l'importo del VPC della O.P., accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA: DDR n. 354 del 23/12/2010 – pari ad **euro 5.223.11,05** così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto;**

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a n. 23 così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto;**

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento, l'OP in epigrafe risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n.1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n.1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n.1234/07 all'OP in epigrafe, per i prodotti appartenenti alle categorie di seguito riportate:

CATEGORIE DI PRODOTTO	
CODICE NC	DESCRIZIONE
08	FRUTTA
07	ORTAGGI

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria

Napoli 11/04/2011

I funzionari istruttori

R. Gelone

C. Borriello

Il Responsabile del Procedimento

Dr Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

Dr Antonio Irlando